



CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 10 del 10 febbraio 2020

Riunione del 20 gennaio 2020

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Fabio Gullotta
 Avv. Aniello Merone

CFA12/2019-2020 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 32/2019 del 9 dicembre 2019, con cui veniva inflitta al sig. Franco BRASILI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto e ai sigg. Flavio PATRIZI, Lorenzo GIACOBBI, Stefania MARINI e Giorgio BARBANERA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sedici.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- sentiti all'udienza di discussione tenutasi il 20 gennaio 2020, il Procuratore Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata, il reclamante Franco Brasili e l'Avv. Cristiano Novazio;

OSSERVA

- La sentenza gravata origina dalla contestata violazione in capo al Presidente e ai Consiglieri del Comitato Regionale FIPAV Marche dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV–Strutture Territoriali, per aver: i) dato corso alla predisposizione e discussione del Bilancio Consuntivo del Comitato con colpevole ritardo, nonché alla sua successiva approvazione omettendo e alterando tanto le poste attive quanto quelle passive, evidenziandosi crediti superiori e debiti inferiori al reale; ii) concorso alla violazione dei diritti di un dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, non corrispondendo a quest'ultimo buoni pasto per un controvalore stimato in € 20.612,50 e altresì omettendo di iscrivere la relativa posta a bilancio. Inoltre, ai medesimi soggetti veniva contestata la violazione dei principi di cui agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. gare e norme generali di indizione



campionati di categoria, per avere concorso alla gestione diretta, anche economica, dei Campionati di Categoria U/13 e U/14, sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionalmente a ciò deputati, così determinando un'illecita sottrazione di competenze e di introiti economici in danno degli stessi Comitati.

- In esito al procedimento disciplinare e al successivo deferimento dinanzi al Tribunale Federale, il giudice di prime cure, con decisione di cui al C.U. n. 32 del 9 dicembre 2019, evidenziava, rispetto al primo capo di incolpazione, come *“gli stessi incolpati hanno ammesso l'esistenza di una situazione debitoria non risultante in bilancio [ed inoltre avanzato] richiesta alla federazione per un rientro rateale di un debito esistente”*; rispetto al secondo capo di incolpazione, osservava come il ruolo degli incolpati non può indurre a condividere la giustificazione *“della mancata conoscenza delle procedure”* o dell'affidamento negli organi federali centrali; rispetto al terzo capo di incolpazione, *“la prova di quanto contestato è piena poiché la circostanza è anche ammessa dagli incolpati”*.
- Conseguentemente, accertata la sussistenza dei fatti contestati, il Tribunale Federale, con la summenzionata decisione C.U. n. 32 del 9.12.2019, valutate le diverse responsabilità e le relative aggravanti, irrogava a carico degli incolpati le sanzioni in epigrafe.
- Gli odierni reclamanti hanno proposto impugnazione avverso tale decisione, concentrando le proprie doglianze in un unico motivo di gravame per ciascun capo di incolpazione. Tuttavia, a fronte delle varie e presunte giustificazioni addotte, è doveroso rilevare come: da un lato, tali giustificazioni finiscano per dover essere tratte e ricavate da ragionamenti che si palesano meramente asseverati e non provati; dall'altro lato, i tesserati, in questo come nel precedente grado di giudizio, non pongano in discussione la veridicità delle circostanze di fatto loro contestate — veridicità ulteriormente confermata dall'audizione del signor Franco Brasili — le quali, come correttamente valutato dal Tribunale Federale, devono senz'altro essere considerate integranti illecito da sanzionare disciplinarmente. D'altronde, tali condotte, prese in se stesse e valutate nel loro complesso, hanno tutte concorso a rendere *“opachi”* i bilanci del Comitato Regionale Marche e, di conseguenza, gli stessi bilanci della FIPAV: bilanci che per Legge (anche in vista della necessaria sottoposizione agli Organi di controllo C.O.N.I.) debbono essere pienamente conformi al vero con riferimento a ogni aspetto in essi rappresentato.
- Un ulteriore e generalizzato motivo di doglianza è altresì sollevato dai reclamanti in relazione alla reclamata sproporzione della sanzione loro comminata se paragonata alla sospensione di soli 2 mesi inflitta al consigliere Sarcinelli, nonostante la responsabilità collegiale che il medesimo ha condiviso con gli altri membri del Consiglio. In argomento, è opportuno evidenziare la correttezza di tale assunto, laddove la sanzione di



2 mesi applicata al solo consigliere Sorcinelli si appalesa inadeguata a fronte della gravità e rilevanza delle condotte accertate e al medesimo imputabili congiuntamente all'intero Consiglio Regionale; e tuttavia tale sanzione non è più modificabile "in aumento" da questa Corte, per l'evidente ragione del suo avvenuto passaggio in giudicato a seguito della mancata interposizione dell'appello da parte della Procura Federale.

- Da ultimo, si deve osservare come il tesserato Franco Brasili abbia mostrato nel presente grado di giudizio un contegno collaborativo, improntato a trasparenza e disponibile, più volte richiamando una propria specifica responsabilità per gli addebiti contestati, a parziale discarico dei Consiglieri.
- Alla luce di questo, ferma la gravità e sussistenza degli addebiti contestati, la Corte Federale d'Appello ritiene che le sanzioni irrogate debbano essere ridotte ad equità, in ossequio al principio di gradualità della pena, come da dispositivo

P.Q.M.

ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Franco BRASILI nella sospensione da ogni attività federale per mesi 15, nonché la sanzione inflitta ai signori Flavio PATRIZI, Lorenzo GIACOBBI, Stefania MARINI e Giorgio BARBANERA nella sospensione da ogni attività federale per mesi 13.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 10 febbraio 2020

